Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 214**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 agosto 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 1018.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della « Psichiatria » presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari Pag. 4058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963.
Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Rocca d'Evandro (Caserta) e di Cassino (Frosinone). Pag. 4060

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1963.
Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente zolfi italiani Pag. 4061

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1963.
Sostituzione di componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi . Pag. 4061

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.
Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Sondrio . Pag. 4062

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1963.
Costituzione di circoscrizioni di aeroporto in varie Provincie . . . . Pag. 4062

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Germania circa gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, concluso a Bonn il 2 giugno 1961. Pag. 4063

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina, concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961 Pag. 4063

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia, concluso a Roma il 15 dicembre 1961 Pag. 4063

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaio dall'esercizio . . . Pag. 4063

Ministero del tesoro:

Esito di ricorso . . . Pag. 4063

Approvazione della Convenzione per i casi di « garanzie congiunte » in materia di crediti all'esportazione Pag. 4063

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa C.O.S.M.A.T. Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli. Pag. 4063

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « La Popolare tra i tramvieri di Roma », con sede in Roma Pag. 4063

Scioglimento di quarantatre società cooperative di varie Provincie . . Pag. 4063

Ministero della sanità: Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire un corso di abilitazione a funzioni direttive presso la Scuola convitto professionale per infermiere di Roma, via Baglivi, 16 . . Pag. 4064

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . **Pag. 4064**

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. **Pag. 4064**

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in destra del canale Scaricatore, in località Voltabarozza del comune di Padova . . **Pag. 4065**

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del fiume Po, in comune di Viadana (Mantova) . . . . **Pag. 4065**

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Pago Veiano . . . Pag. 4065

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Borghi, Sant'Arcangelo, Longiano e Savignano, denominata Mont'Albano (Forlì) Pag. 4065

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Marene (Cuneo) Pag. 4065

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Vaglia e Sesto Fiorentino, località « Il Torrino » (Firenze). Pag. 4065

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Pressano », con sede in Pressano frazione del comune di Lavis (Trento) Pag. 4065

Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca Pag. 4065

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un componente effettivo e nomina di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza Pag. 4066

Ministero della difesa-Aeronautica: Concorso ad un posto di professore straordinario presso l'Accademia aeronautica per la disciplina « Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica » Pag. 4066

Ministero della pubblica istruzione: Pubblicazione degli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1961. Pag. 4069

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri (tabella 1) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 4 dicembre 1958, n. 535 Pag. 4069

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, (tab. C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 18 agosto 1961, n. 931 Pag. 4069

Ufficio medico provinciale di Catania: Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania Pag. 4069

Ufficio medico provinciale di Imperia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia Pag. 4069

Ufficio medico provinciale di Padova: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova Pag. 4070

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno . Pag. 4071

Ufficio medico provinciale di Modena: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena Pag. 4071

Ufficio medico provinciale di Benevento: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Benevento Pag. 4071

Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro Pag. 4071

Ufficio veterinario provinciale di Siracusa: Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa Pag. 4072

Ufficio veterinario provinciale di Palermo: Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo . . . . Pag. 4072

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DEL 12 AGOSTO 1963:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1963.

(6631)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. **1018.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della « Psichiatria » presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Cagliari, rispettivamente in data 14 novembre 1962 e 29 marzo 1963, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari nella tabella *D)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 89. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « Psichiatria » presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue, addì quattordici del mese di novembre a Cagliari in una sala del Palazzo della Università degli studi e precisamente nell'Ufficio del rettorato in via Università, civico 40, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1952 a redigere gli atti ed i contratti per conto della Università medesima, sono comparsi personalmente i signori

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Università di Cagliari, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa, in data 31 luglio 1962 (Allegato *A*);

comm. prof. Giuseppe Meloni, nato a Guspini il 4 agosto 1915, domiciliato per la carica presso l'Amministrazione provinciale di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di presidente della Amministrazione provinciale di Cagliari e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della deliberazione della stessa Amministrazione provinciale di Cagliari in data 23 agosto 1962 (Allegato *B*);

PREMESSO

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di Medicina e chirurgia, comprende tra gli insegnamenti complementari quello di « Psichiatria » e che ragioni di opportunità rendono necessaria l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che l'Amministrazione provinciale di Cagliari si è fatta promotrice di apposito provvedimento amministrativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per lo insegnamento di « Psichiatria »;

c) che, con deliberazione n. 1589 del 23 maggio 1962, approvata dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 13 giugno 1962 con provvedimento n. 1873/4086, ratificata dal Consiglio provinciale con atto n. 93 in data 12 luglio 1962, la Giunta provinciale ha stabilito in linea di massima di stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione della Università di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Psichiatria » presso la Facoltà di Medicina e chirurgia;

d) che la Giunta provinciale, con deliberazione in data 23 agosto 1962 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (vedi allegato *B*);

c) che il Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia (allegato *C*), il Senato accademico (allegato *D*) e il Consiglio di amministrazione (vedi allegato *A*) della Università di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il rettore della Università medesima alla stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Psichiatria ».

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Cagliari, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di « Psichiatria » la somma annua di lire 3.800.000 (tremilioniottocentomila) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra corrispondente.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori Universitari di ruolo disposto dallo Stato, il contributo di lire 3.800.000 (tremilioniottocentomila) di cui al comma precedente risultasse inferiore alla somma che la Università di Cagliari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, per il professore di ruolo di « Psichiatria » l'Amministrazione provinciale di Cagliari si impegna a versare all'Università medesima la somma occorrente per integrare l'eventuale differenza.

Art. 3.

L'Amministrazione provinciale di Cagliari si obbliga, inoltre, a versare all'Università degli studi di Cagliari, oltre a quanto indicato nell'art. 2 della presente convenzione, l'ulteriore somma di lire 760.000 (pari al 20% del contributo di lire 3.800.000) al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

L'Amministrazione provinciale di Cagliari si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente art. 2.

Art. 4.

L'Amministrazione provinciale di Cagliari si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

L'Università degli studi di Cagliari, in esecuzione agli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di « Psichiatria » nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Cagliari verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dall'Amministrazione provinciale di Cagliari alla Università di Cagliari, dovranno da questa ultima essere destinate per dotazione alla Cattedra di « Psichiatria ».

Art. 6.

L'inadempienza agli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4 comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, l'Amministrazione provinciale di Cagliari si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà

tacitamente prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diventerà esecutiva non appena sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Cagliari, addì 14 novembre 1962

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale
comm. prof. Giuseppe Meloni

Il rettore: prof. G. Peretti

L'ufficiale rogante: dott. A. Piroddi

Registrato a Cagliari, addì 15 novembre 1962 al n. 11306, mod. 2 vol. 420, esatte L. *gratis*.

Il direttore: Antonio Piu

Atto aggiuntivo di modifica della convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « Psichiatria » presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari stipulata fra la Università degli studi di Cagliari e l'Amministrazione provinciale di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantatre, addì ventinove del mese di marzo a Cagliari, in una sala del Palazzo dell'Università degli studi e precisamente nell'ufficio del Rettorato in via Università, civico 40, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo della Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1952 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, sono comparsi personalmente:

il prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato della Università di Cagliari, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione della convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « Psichiatria » presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari con l'Amministrazione provinciale di Cagliari, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università stessa, in data 31 luglio 1962;

il comm. prof. Giuseppe Meloni, nato a Guspini il 4 agosto 1915, domiciliato per la carica presso l'Amministrazione provinciale di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di Presidente dell'Amministrazione provinciale di Cagliari e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione della già citata convenzione in forza della deliberazione della Giunta provinciale di Cagliari in data 23 agosto 1962;

Premesso

a) che il Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale per l'istruzione universitaria — con nota n. 7722 del 26 novembre 1962, ha raccomandato alla Università degli studi di Cagliari di apportare all'art. 8 della più volte citata convenzione tra l'Università di Cagliari e l'Amministrazione provinciale di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « Psichiatria » presso la Facoltà di Medicina e chirurgia una modifica nel senso che la durata della convenzione sia di anni venti, anzichè di anni dieci;

b) che l'Amministrazione provinciale di Cagliari con deliberazione della Giunta n. 3617 del 28 novembre 1962 ha stabilito di modificare l'art. 8 della convenzione medesima nel senso proposto dal Ministero della pubblica istruzione (Allegato *A*);

c) che il Consiglio provinciale di Cagliari con deliberazione n. 12 del 6 febbraio 1963 ha ratificato la deliberazione urgente della Giunta n. 3617 (Allegato *B*);

d) che la Facoltà di Medicina e chirurgia della Università di Cagliari, nella seduta del 14 marzo 1963, ha espresso il proprio parere in merito alla assegnazione di locali e di personale alla istituenda cattedra di « Psichiatria » reputando che l'insegnamento della « Psichiatria » può svolgersi utilizzando materiale e personale della Clinica neuropsichiatrica e degenti di detta clinica e del locale Ospedale psichiatrico provinciale (Allegato *C*);

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

L'art. 8 della convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « Psichiatria » presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, stipulata in data 14 novembre 1962, è modificato come segue:

« La presente convenzione avrà la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dall'anno accademico nel quale interviene la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza ».

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo di modifica, che è stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificato dall'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Esso diventerà esecutivo non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione e del presente atto aggiuntivo di modifica.

Richiesto io, ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 4 (quattro) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Cagliari, addì 29 marzo 1963

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale:
comm. prof. Giuseppe Meloni

Il rettore: prof. G. Peretti

L'ufficiale rogante: dott. A. Piroddi

Registrato a Cagliari, addì 2 aprile 1963 al n. 11623, Mod. I, vol. 407, esatte L. 200.

Il direttore: Antonio Piu

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963.

Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Rocca d'Evandro (Caserta) e di Cassino (Frosinone).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso per contestazione di confini proposto, in data 28 giugno 1962, dal sindaco del comune di Rocca d'Evandro (Caserta) nei confronti del comune di Cassino (Frosinone);

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Rocca d'Evandro e di Cassino, rispettivamente, in data 11 agosto 1954, n. 22, ed in data 25 settembre 1954, n. 26, con le quali è stata ratificata la convenzione, in data 2 luglio 1954, intervenuta tra i Comuni medesimi;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 aprile 1963, n. 753;

Visto l'art. 267 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il ricorso indicato nelle premesse è accolto e, per l'effetto, il confine tra i comuni di Rocca d'Evandro e di Cassino è stabilito secondo le linee risultanti dalla pianta planimetrica, annessa al presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1963

SEGNI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963
Registro n. 23 Interno, foglio n. 12. — BISOGNO

(7329)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1963.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente zolfi italiani.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, che istituisce l'Ente zolfi italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, concernente la riorganizzazione del predetto Ente;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero del tesoro e dalla Regione siciliana;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale dell'Ente zolfi italiani è composto come segue:

Galano dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente;

Peyretti dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

Mancini dott. Italo e Lo Monaco dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

La Leta dott. Giorgio, in rappresentanza della Regione siciliana.

I predetti componenti del Collegio sindacale dureranno in carica un quadriennio.

Art. 2.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa al controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente, intervenendo anche ai lavori del Collegio sindacale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1963
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 108

(7313)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1963.

Sostituzione di componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 179 del 21 luglio 1961, con il quale si è provveduto alla approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1962, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, a norma dell'art. 5 del citato statuto;

Vista la lettera con la quale il sig. Ghisio Gioacchino, rappresentante dei lavoratori, ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente citato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Ente predetto, il sig. Carlo Bolognini, rappresentante dei risicoltori coltivatori diretti, è stato dichiarato decaduto dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso per non aver partecipato, senza giustificazione, a tre sedute consecutive tenute dal citato organo collegiale;

Considerato che in data 2 gennaio 1963 il comm. Norberto Pellitteri, nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi in rappresentanza dei commercianti di riso, è deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi;

Sentite le organizzazioni di categoria interessate;

Viste le designazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi:

Fugazza Antonio, in rappresentanza dei lavoratori e in sostituzione del sig. Ghisio Gioacchino, dimissionario;

Bermani dott. Carlo Innocente, in rappresentanza dei risicoltori coltivatori diretti e in sostituzione del sig. Carlo Bolognini, deceduto;

Biginelli dott. Marcello, in rappresentanza dei commercianti di riso e in sostituzione del comm. Norberto Pellitteri, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1963

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(7284)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.
Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1961, n. 38440, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Sondrio e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese ai numeri 16 e 38 le strade:

n. 16 « Forcola-Statale Stelvio »	km.	1,500
n. 38 « Mello-Troana »	»	9,000
per un totale di	km.	10,500

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale n. 38440;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade:

a) Forcola-Statale Stelvio, km. 1,500;

b) Mello-Troana, km. 9,000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7263)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1963.
Costituzione di circoscrizioni di aeroporto in varie Provincie.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 688 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Decreta:

Articolo unico.

Sono istituite le seguenti circoscrizioni di aeroporto aventi giurisdizione sul territorio delle Provincie a fianco di ciascuno indicate:

Torino (Caselle) provincie di: Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Vercelli;

Milano (Malpensa) provincie di: Varese, Bergamo, Brescia, Como, Novara, Sondrio;

Milano (Linate) provincie di: Milano, Cremona, Mantova, Parma, Pavia, Piacenza;

Treviso provincie di: Treviso, Belluno, Bolzano, Trento;

Venezia (Tessera) provincie di: Venezia, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza,

Gorizia provincie di: Gorizia, Trieste, Udine;

Genova (Sestri) provincie di: Genova, Savona;

Albenga (Villanova) provincia di: Imperia,

Bologna provincie di: Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia;

Rimini provincie di: Forlì, Ancona, Macerata, Pesaro;

Firenze provincie di: Firenze, Arezzo, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena;

Roma (Urbe) provincie di: Roma (escluso l'ambito aeroportuale di Fiumicino), Grosseto, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo;

Roma (Ciampino) provincie di: Frosinone, L'Aquila, Latina;

Roma (Fiumicino) aeroporto di Fiumicino;

Alghero provincia di Sassari;

Cagliari provincie di: Cagliari, Nuoro;

Napoli provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno;

Bari provincie di: Bari, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Foggia, Pescara, Teramo;

Brindisi provincie di: Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Taranto;

Reggio Calabria provincie di: Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza;

Palermo (Punta Raisi) provincie di: Palermo, Caltanissetta, Enna;

Catania (Fontanarossa) provincie di: Catania, Messina, Ragusa, Siracusa;

Trapani provincie di: Trapani (esclusa l'isola di Pantelleria), Agrigento (escluse le isole di Lampedusa e Linosa);

Pantelleria isole di: Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1963

Il Ministro: CORBELLINI

(7342)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Germania circa gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

Il 30 luglio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 6 febbraio 1963, n. 404, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Germania circa gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

In conformità al disposto dell'art. 5 il suddetto Accordo è entrato in vigore il 31 luglio 1963.

(7320)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina, concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961.

Il 31 luglio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 6 febbraio 1963, n. 317, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina, concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961.

In conformità al disposto dell'art. 12 il suddetto Accordo è entrato in vigore il 31 luglio 1963.

(7321)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia, concluso a Roma il 15 dicembre 1961.

Il 19 luglio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 30 gennaio 1963, n. 139, è stato effettuato a Berna lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia, concluso a Roma il 15 dicembre 1961.

In conformità al disposto dell'art. 4 il suddetto Accordo entrerà in vigore il 19 ottobre 1963.

(7322)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato, 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 19 agosto 1963, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Casale Emmanuele residente nel comune di Napoli.

(7420)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1963, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 385, è stato respinto il ricorso straordinario presentato in data 3 febbraio 1960 dall'usciere La Verde Salvatore avverso il provvedimento di collocamento nel ruolo speciale transitorio per subalterni e nel R. A. per la carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

(7200)

Approvazione della Convenzione per i casi di « garanzie congiunte » in materia di crediti all'esportazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1963, registro n. 9, foglio n. 213, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, è stato autorizzato a stipulare, per conto dello Stato italiano, con gli altri Istituti assicuratori del credito alla esportazione del Mercato comune, una Convenzione regolante le obbligazioni reciproche per i casi di « garanzie congiunte » previsti nella Convenzione stessa.

(7136)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa C.O.S.M.A.T. Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 luglio 1963, i poteri conferiti al sig. Antonio Passeggio,, commissario governativo della Società cooperativa C.O.S.M.A.T Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 26 luglio al 26 novembre 1963.

(7221)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « La Popolare tra i tramvieri di Roma », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 luglio 1963, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « La Popolare tra i tramvieri di Roma », con sede in Roma, costituita in data 3 novembre 1944 per atto del notaio dott. Giuseppe Intersimone ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il sig. Antonio Foschini.

(7279)

Scioglimento di quarantatre Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1963, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza dar luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Tintori », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Bracciolani in data 16 settembre 1956, repertorio n. 697;

2) Società cooperativa edilizia « G. Matteotti », con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), costituita per rogito Rossetti in data 11 dicembre 1955, repertorio n. 6497;

3) Società cooperativa « La Fedele e Provvidenza », con sede in Bari, costituita in data 29 dicembre 1930;

4) Società cooperativa edilizia « Santa Barbara », con sede in Bologna, costituita per rogito Malaguti in data 4 marzo 1954, repertorio n. 11560;

5) Società cooperativa agricola « Riminese », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Fevri in data 12 gennaio 1946, repertorio n. 5219/3083;

6) Società cooperativa edilizia « DI.DI.GE. Dipendenti Imposte Dirette Genova » (già San Michele), con sede in Genova, costituita per rogito Ribezzi in data 8 settembre 1954, repertorio n. 3515;

7) Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in La Spezia, costituita per rogito Banchelli in data 9 settembre 1959, repertorio n. 2413;

8) Società cooperativa edilizia « Vespucci », con sede in Milano, costituita per rogito Andronico in data 3 luglio 1958, repertorio n. 72311;

9) Società cooperativa edilizia « Verbena », con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 17 ottobre 1958, repertorio n. 123870;

10) Società cooperativa edilizia « Sorgente Porta Vittoria », con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 1° agosto 1958, repertorio n. 119249;

11) Società cooperativa edificatrice « Il Focolare », con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 26 maggio 1953, repertorio n. 13935;

12) Società cooperativa edilizia « Fra Dipendenti Erariali C.E.D.E.M. », con sede in Modena, costituita per rogito Ferraresi in data 11 maggio 1955, repertorio n. 1590/544;

13) Società cooperativa edilizia « Primavera », con sede in Soliera (Modena), costituita per rogito Bassi in data 22 marzo 1959, repertorio n. 20111/9019;

14) Società cooperativa produzione e lavoro « Fra Braccianti di Castelfranco Emilia », con sede in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 12 maggio 1954, repertorio n. 2689/847;

15) Società cooperativa edilizia « Serenella », con sede in Napoli, costituita per rogito Siciliani in data 28 gennaio 1954, repertorio n. 9199;

16) Società cooperativa « E.R.M.E.S. », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito De Martino in data 8 novembre 1953, repertorio n. 6039;

17) Società cooperativa edilizia « Tra Buoni Amici (C.E.T.B.A.) », con sede in Napoli, costituita per rogito Stoppa in data 23 giugno 1955, repertorio n. 4396;

18) Società cooperativa edilizia « San Giorgio », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiani in data 26 marzo 1955, repertorio n. 1427;

19) Società cooperativa edilizia « La Fortunata », con sede in Napoli, costituita per rogito Lops Viti in data 27 marzo 1955, repertorio n. 33176;

20) Società cooperativa edilizia « Geranio », con sede in Napoli, costituita per rogito Fiordaliso in data 24 maggio 1954, repertorio n. 43010;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « Motopesca », con sede in Resina (Napoli), costituita per rogito Muti in data 29 novembre 1953, repertorio n. 3013;

22) Società cooperativa edilizia « Aurea Partenopea », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 12 aprile 1958, repertorio n. 26849;

23) Società cooperativa « Universo », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 15 novembre 1957, repertorio n. 16457;

24) Società cooperativa edilizia « Primavera », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 15 aprile 1958, repertorio n. 23943;

25) Società cooperativa « Fra Marinai e Pescatori », con sede in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 8 ottobre 1934;

26) Società cooperativa « Culturale Giovanni Bovio », con sede in Ravenna, costituita per rogito Gnani in data 13 aprile 1950, repertorio n. 18693;

27) Società cooperativa edilizia « I.E.S. fra Dipendenti e Pensionati delle Ferrovie dello Stato », con sede in Ravenna, costituita per rogito Iaiuri in data 25 giugno 1951, repertorio n. 894;

28) Società cooperativa edile « Elevar », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 15 giugno 1953, repertorio n. 10324;

29) Società cooperativa edile « Astianatte », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 20 gennaio 1954, repertorio n. 117.452;

30) Società cooperativa edile « La Prora », con sede in Roma, costituita per rogito Capo in data 2 aprile 1954, repertorio n. 78982;

31) Società cooperativa edilizia « Quiete Serena », con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 5 marzo 1956, repertorio n. 13580;

32) Società cooperativa agricola « Miglioramento Viti Olivicolo », con sede in Olevano Romano (Roma), costituita per rogito Sales in data 16 giugno 1958, repertorio n. 44647;

33) Società cooperativa edilizia « Quattro Febbraio Seconda » (già Quattro Febbraio), con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 26 marzo 1956, repertorio n. 23621;

34) Società cooperativa edilizia « Bartolomeo Pinelli », con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 26 giugno 1954, n. 9244;

35) Società cooperativa edilizia « Sicula ed Florentina Gens », con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 31 ottobre 1952, repertorio n. 23298;

36) Società cooperativa edilizia « Nautilus Partenopeo », con sede in Roma, costituita per rogito Bragonetti in data 18 settembre 1958, repertorio n. 30219;

37) Società cooperativa di produzione e lavoro « Canapini di Ficarolo », con sede in Ficarolo (Rovigo), costituita per rogito Viscardini in data 28 gennaio 1950, repertorio n. 4695;

38) Società cooperativa agricola « San Gennaro), con sede in Matinelle di Altanella (Salerno), costituita per rogito Mottola in data 24 febbraio 1957, repertorio n. 6871;

39) Società cooperativa edilizia « La Panoramica », con sede in Salerno, costituita per rogito Spirito in data 26 giugno 1954, repertorio n. 6758;

40) Società cooperativa edilizia « Sviluppo Edilizio della Nuova Siena (già Nuova Siena) », con sede in Siena, costituita per rogito De Santi in data 27 gennaio 1956, repertorio n. 13647;

41) Società cooperativa produzione e lavoro « Folgore », con sede in Taranto, costituita per rogito Grassi in data 10 luglio 1959, repertorio n. 6326;

42) Società cooperativa « Autotrasportatori di Latisana », con sede in Latisana (Udine), costituita per rogito Tavasani in data 28 aprile 1946, repertorio n. 3778;

43) Società cooperativa edilizia « San Martino », con sede in Vergiate (Varese), costituita per rogito Giardini in data 9 novembre 1952, repertorio n. 10038/3068.

(7333)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire un corso di abilitazione a funzioni direttive presso la Scuola convitto professionale per infermiere di Roma, via Baglivi, 16.

Con decreto 300.7.II.70/9-319, in data 16 maggio 1963, del del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Croce Rossa Italiana è autorizzata ad istituire un corso di abilitazione a funzioni direttive presso la propria Scuola convitto professionale per infermiere di Roma, via Baglivi, 16.

(7262)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 23 marzo 1963 « Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963:

a pag. 3511, art. 1, ove è detto « espressa » leggasi « espresso »;

a pag. 3513, art. 9, ove è detto « consegna » leggasi « consegua »;

a pag. 3514, all'art. 13, quarto comma, ove è detto « primi » leggasi « premi ».

(7248)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti in data 17 luglio 1963, registro n. 7, foglio n. 95, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Maurizi Massimo avverso il provvedimento prefettizio, in data 18 gennaio 1961, di diniego dell'autorizzazione all'impianto di un complesso di distributori di carburanti da realizzare in Roma, via Aurelia, angolo via della Stazione Vaticana.

(7283)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in destra del canale Scaricatore, in località Voltabarozza del comune di Padova.

Con decreto 5 luglio 1963, n. 418/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato revocato il decreto interministeriale 12 settembre 1956, n. 222 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'8 marzo 1957) ed è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale, in destra del canale Scaricatore, in località Voltabarozza, segnato nel catasto del comune di Padova, alla sezione *G*, foglio VIII, mappale 346/*a*, di Ha 0.23.70 e 346/*b* di Ha 0.16.60 ed indicato nella planimetria 13 novembre 1962, in scala 1:2000, per complessivi Ha 0.40.30, dell'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7220)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del fiume Po, in comune di Viadana (Mantova).

Con decreto 20 giugno 1963, n. 489/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sinistra del fiume Po, segnato nel catasto del comune di Viadana (Mantova), al foglio 124, mappali 6 (Ha 16.47.80; 8 (Ha 7.64.70) e nel catasto del comune di Marcaria al foglio 97, mappali 25 (Ha 0.01.20) e 35 (Ha 0.00.90), di complessivi Ha 24.14.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 luglio 1962, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7281)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Pago Veiano

Con decreto ministeriale n. 3033/2218 in data 6 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1963 al registro n. 32, foglio n. 388, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Pago Veiano e sono state respinte le opposizioni presentate dai signori Orlando Fioravante, Giuseppe De Girolamo, Antonino Immacolata, Donato Vacca e Addolorata De Girolamo. Sono state accolte le opposizioni presentate dai signori Nicola Polvere, Savino Santuccio, Raffaele Ottaviano, Giuseppe De Ieso, Cosimo Pizzuto, Giuseppe De Palma, Alba Mercuri, Rosario Fiorillo e Assunta De Ieso.
Il termine entro il quale dovrà essere attuato il piano e dovranno essere compiute le relative espropriazioni è fissato in anni due.

(7219)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Borghi, Sant'Arcangelo, Longiano e Savignano, denominata Mont'Albano (Forlì).

Con decreto ministeriale 31 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 27 aprile 1959, nella zona di Borghi, Sant'Arcangelo, Longiano e Savignano, denominata Mont'Albano (Forlì), dell'estensione di ettari 935, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(7314)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Marene (Cuneo)

Con decreto ministeriale 31 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 28 dicembre 1957, nella zona di Marene (Cuneo), della estensione di ettari 840 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(7315)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Vaglia e Sesto Fiorentino, località « Il Torrino » (Firenze)

Con decreto ministeriale 31 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 19 agosto 1954, 22 agosto 1956, 23 giugno 1957 e 23 giugno 1958, nella zona di Vaglia e Sesto Fiorentino, località « Il Torrino » (Firenze), dell'estensione di ettari 300, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 19 agosto 1954, viene revocato.

(7316)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Pressano », con sede in Pressano, frazione del comune di Lavis (Trento).

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1963, registro n. 13, foglio n. 187, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Pressano », con sede in Pressano, frazione del comune di Lavis (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:
Cesdoni Rinaldo, Grezler dott. Clemente, Pasolli dottor Giuseppe, Fanti Beniamino, Pilati Luigi, Pilati Adolfo, Bosetti Pio, Brugnara Ferdinando, Nardon Tullio, Cappelletti Remo e Pasolli Giuliano.

(7285)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;
Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935 n. 1394/R/Gab. con cui al sig. Vinatzer Francesco nato a Castelrotto il 16 aprile 1884 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vinazza;
Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 aprile 1963 dal sig. Vinazza Pietro, figlio del predetto, in atto residente a Castelrotto;
Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;
Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935 numero 1394/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.
Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Vinazza Pietro nato a Castelrotto il 13 aprile 1927, della moglie Welponer Flora nata a Castelrotto il 30 agosto 1925 e del figlio Franz Josef nato a Castelrotto il 21 maggio 1962 viene ripristinato nella forma tedesca di Vinatzer.
Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3° delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° agosto 1963

p. *Il Vice Commissario del Governo*: D'AMICO

(7324)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e nomina di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore per l'anno 1963;

Letta la nota 28 giugno 1963, n. 1748 del Presidente della Corte di appello di Potenza con la quale si comunica che il dott. Spinelli Francesco, sostituto procuratore generale presso la stessa Corte, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di componente effettivo per giustificato impedimento e si propone che al suo posto sia nominato il dott. Capaldo Eduardo, attualmente componente supplente della Commissione stessa, ed in sostituzione di quest'ultimo sia nominato il dott. Cedrangolo Francesco, sostituto procuratore generale presso la stessa Corte di appello;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Letto l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Il dott. Capaldo Eduardo ed il dott. Cedrangolo Francesco, sostituti procuratori generali presso la Corte di appello di Potenza, sono nominati rispettivamente componente effettivo e supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di detta città.

Roma, addì 19 luglio 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1963
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 209. — Gallucci

(7422)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso ad un posto di professore straordinario presso l'Accademia aeronautica per la disciplina « Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale civile della Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente lo ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e il gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Vista la legge 19 febbraio 1963, n. 248, che disciplina il trattamento economico dei professori e assistenti dell'Accademia aeronautica,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario presso l'Accademia aeronautica;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario presso l'Accademia aeronautica (coeff. 402) per la disciplina « Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica ».

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della Commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere forniti di laurea universitaria;

c) non avere superato, alla data del presente decreto, l'età di anni 40;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.
Elevazione dei limiti di età

Il limite di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

1) ad anni 45 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine;

2) ad anni 45 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatto di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia e per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 40 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il candidato che ha superato il 40° anno di età ma non il 45°, può ugualmente concorrere, sempre quando abbia prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui 40 anni prescritti.

Si prescinde tuttavia dai limiti di età per coloro che facciano o abbiano fatto parte da non oltre cinque anni della Amministrazione aeronautica e che abbiano avuto incarichi di insegnamento presso l'Accademia aeronautica.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e riportante le esatte generalità, dovrà essere fatta pervenire al Ministero difesa-Aeronautica Direzione generale dei personali civili e affari generali, entro il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, inoltre:

a) indicare il preciso recapito; il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa-aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a professore straordinario dell'Accademia aeronautica;

c) elencare i documenti allegati alle domande stesse.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti

1. Certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'Università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2. Copia, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta bollata da L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato.

3. Copia, aggiornata e debitamente annotata delle eventuali benemerenze di guerra, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare).

Tale copia deve essere provvista di bollo da L. 200 sul primo e su ogni altro foglio. I riformati dovranno produrre il certificato di esito di leva.

Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno produrre inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione sottoposta alla vidimazione della sede centrale, rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta bollata da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi brevetti di concessione;

4. Un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;

5. Qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni etc.) che sia ritenuto utile ai fini del concorso cui si partecipa. Per le pubblicazioni i concorrenti dovranno attenersi alle modalità stabilite nel successivo art. 6;

6. Tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver insegnato presso l'Accademia aeronautica.

Art. 6.

Pubblicazioni

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa aeronautica Direzione generale dei personali civili Divisione 1ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Composizione della Commissione

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministero della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

un generale dell'Arma aeronautica, presidente;

il comandante dell'Accademia aeronautica, membro;

tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di Università o di Istituti universitari dello Stato, insegnanti della materia messa a concorso o di materie affini, membri;

un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica militare, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza voto.

Art. 8.

Lavori della Commissione

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del regio decreto n. 637 del 31 marzo 1941, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica.

Art. 9.
Graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

I concorrenti dichiarati idonei, i quali eccedono il posto messo a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero difesa-aeronautica. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.
Rimborso spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti debbono eventualmente compiere presso la sede degli esami, ove chiamati alla prova attitudinaria di cui all'art. 1, non compete alcun rimborso di spesa.

Art. 11.
Presentazione dei documenti

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà far pervenire al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e affari generali, entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta) dalla data di comunicazione che gli verrà fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato, su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 200 e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato generale, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato. Non è ammessa la presentazione del semplice certificato penale.

6. Diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata.

7. Certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

8. Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, da redigersi su carta bollata da L. 200 e dal quale risulti che il candidato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Detto certificato dovrà essere rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, da un ufficiale medico dell'Aeronautica militare e vistato, previa apposizione di una marca per atti amministrativi, dal comandante dell'Ente presso il quale l'ufficiale presta servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, e gli invalidi per causa di servizio produrranno, invece, un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e redatto secondo la forma prescritta dall'art. 15 del predetto decreto; il certificato dovrà specificare se le condizioni fisiche dell'aspirante lo rendano idoneo a coprire l'impiego civile di ruolo.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal notaio o dal sindaco debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto di libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà, però, accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato.

Art. 12.
Dipendenti statali di ruolo

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente art. 11 e avente la qualifica di dipendente statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto dovrà presentare, nel termine previsto dall'art. 13, primo comma, soltanto la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio, il certificato dei voti conseguiti nelle singole prove di esame di laurea ed il certificato medico.

Art. 13.
Proroga del termine di presentazione dei documenti

L'Amministrazione ha facoltà di concedere all'interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.
Visita medica di controllo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo.

Art. 15.
Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato con decreto del Ministero della difesa professore straordinario dell'Accademia aeronautica e avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di Istituti di istruzione universitaria, questi conserva il grado e l'anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 16.
Obbligo di assunzione in servizio

Il vincitore del concorso avrà l'obbligo di assumere servizio entro il termine che gli sarà indicato.

Ove senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, il vincitore non assuma servizio entro il termine fissato, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di diffida.

Art. 17.
Rinvio ad altre norme

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687 e quelle nella legge 19 febbraio 1963, n. 248.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1963
Registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 67

(7150)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Pubblicazione degli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato indetti con decreto ministeriale 15 dicembre 1961.

Si porta a conoscenza degli interessati che, a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, gli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 15 dicembre 1961, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 29 del 18 luglio 1963.

(7303)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri (tabella I) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 4 dicembre 1958, n. 535.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel 3° supplemento al « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » n. 18 del 21 giugno 1963, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 20 giugno 1961, n. 919, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1963, registro n. 20, foglio n. 217, concernente i risultati del concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri (tabella I) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1958, n. 535.

(7304)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, (tab. C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 18 agosto 1961, n. 931.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel 3° supplemento al « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » n. 18 del 21 giugno 1963, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 16 aprile 1963, n. 1258, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1963, registro n. 20, foglio n. 366, concernente i risultati del concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1961, n. 931.

(7305)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1566 dell'1 marzo 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Mineo e di Maletto, vacanti al 30 novembre 1961;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 1861 del 8 aprile 1963;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e n. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Miceli, unico concorrente dichiarato idoneo con punti 115,70 su 200, è nominato in via di esperimento, per un biennio, ufficiale sanitario presso il comune di Mineo.

Il dott. Miceli Francesco dovrà assumere servizio presso il comune di Mineo entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla notifica del presente decreto, con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione Siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Catania, addì 24 luglio 1963

Il medico provinciale: SCUDERI

(7288)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1271 in data 5 aprile 1962, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti nelle condotte di: 1) Ceriana; 2) Chiusavecchia consorziata con Cesio Chiusanico Lucinasco Pontedassio; 3) Pigna consorziata con Castelvittorio, alla data del 30 novembre 1961;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1032 del 18 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 84 del 28 marzo 1963;

Vista la graduatoria delle candidate dichiarate idonee formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui alle premesse, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Sciortino Elvira . . . . . . punti 55,30
2. Bertocchi Elisa . . . . . . » 54,43
3. Racca Clara . . . . . . » 53,94
4. Schenone Alba Chiara . . . . » 53,75
5. Massa Milena . . . . . . » 52,27
6. Allisiardi Lucia . . . . . . » 51,37
7. Zeggio Lina . . . . . . » 51,34
8. Vittone Francesca . . . . . » 51,22
9. Pasini Miria . . . . . . » 50,28
10. Camoirano Maria . . . . . » 50,23
11. Bovio Giuliana . . . . . » 49,21
12. Cremonte Maria . . . . . » 48,95
13. Cartasegna Alda . . . . . » 47,53
14. Novelli Anely . . . . . . » 46,68
15. Roba Margherita . . . . . » 46,59
16. Lazero Maria . . . . . . » 35,06

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei comuni di: Ceriana e Chiusavecchia - Pigna, Comuni capi consorzi.

Imperia, addì 20 luglio 1963

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1961 nelle condotte ostetriche nelle condotte di: 1) Ceriana; 2) Chiusavecchia consorziata con Cesio Chiusanico Lucinasco Pontedassio; 3) Pigna consorziata con Castelvittorio, bandito con proprio decreto in data 5 aprile 1962, n. 1271;

Esaminate le domande delle candidate per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1934, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per la condotta a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Sciortino Elvira: condotta di Ceriana;

2) Bertocchi Elisa, consorzio di Chiusavecchia consorziato con Cesio Chiusanico Lucinasco e Pontedassio;

3) Racca Clara: consorzio di Pigna consorziato con Castelvittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura, del comune di Ceriana e dei comuni di Chiusavecchia e Pigna, Comuni capi consorzi.

Imperia, addì 20 luglio 1963

Il medico provinciale: TRILLO

(7228)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4077 in data 1º agosto 1962, con il quale veniva bandito un concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso in data 19 giugno 1963;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei sanitari concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Prosdocimi Francesco	punti 52,548	su 100
2. Fraccalanza Alessandro	» 49,502	»
3. Piva Lino	» 48,334	»
4. Saia Giuseppe (invalido di guerra)	» 48,218	»
5. Lorenzoni Renzo	» 48,076	»
6. De Zanche Pierluigi	» 47,503	»
7. Angiò Antonio	» 46,782	»
8. Spadati Ermanno.	» 46,035	»
9. Spanò Donato	» 45,892	»
10. Conti Angelo	» 45,640	»
11. Da Col Antonio	» 44,705	»
12. Fiore Domenico	» 44,600	»
13. Grandesco Rino	» 43,836	»
14. Fraccalanza Alberto	» 43,792	»
15. Bussadori Giulio	» 43,772	»
16. Davì Salvatore	» 43,430	»
17. Forin Giorgio	» 43,277	»
18. Testolin Renzo	» 43,244	»
19. Lupidi Gino	» 42,231	»
20. Negrello Antonio	punti 42,222	su 100
21. Zanovello Grado	» 42,367	»
22. Sequi Carlo	» 42,075	»
23. Pontara Giuseppe	» 41,970	»
24. Jovino Andrea	» 41,190	»
25. Morisani Pietro	» 41,162	»
26. Meo Francesco	» 40,715	»
27. Casotto Michelangelo	» 40,423	»
28. Greselin Silvio	» 39,400	»
29. Silvestri Tullio	» 38,498	»
30. Mosconi Dario	» 37,772	»
31. Fabris Romano	» 37,746	»
32. Montecchio Antonio	» 37,549	»
33. Crosato Silvio	» 36,740	»
34. Valentini Fernando	» 36,639	»
35. Pedrini Paolo	» 36,523	»
36. Pistocchi Filippo	» 36,455	»
37. Franci Aroldo	» 36,448	»
38. Lana Mirko	» 35,750	»
39. Scavazza Ezio	» 35,710	»
40. Bortolotto Fulvio	» 35,630	»
41. Bevilacqua Vladimiro	» 35,573	»
42. Baratto Beppino	» 35,445	»
43. Caburlotto Gilberto	» 34,522	»
44. Dalla Baratta Lorenzo	» 34,117	»
45. Stefanini Paolo	» 33,863	»
46. Tracanzan Otello	» 33,707	»
47. Signori Pier Dino	» 32,681	»
48. Miloni Giovanni	» 32,595	»
49. Papandrea Giulio	» 32,500	»

Padova, addì 19 giugno 1963

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4077 in data 1º agosto 1961, con il quale veniva bandito un concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti approvata con decreto n. 3531/8/5 del 19 giugno 1963;

Tenute presenti le preferenze di sedi indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati sanitari vengono dichiarati vincitori del concorso di cui nelle premesse e designati alle competenti Amministrazioni Comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Prosdocimi Francesco, con recapito a San Giorgio in Bosco, via Valsugana 68, vincitore della condotta di Padova, rurale 10ª;

2) Fraccalanza Alessandro, con recapito a Piombino Dese via Della Vittoria, vincitore della condotta di Piombino Dese;

3) Piva Lino, con recapito a San Pietro Viminario, via Centro 14, vincitore della condotta di Padova Urbana IV;

4) Saia Giuseppe, con recapito a Merlara Via Roma 35, vincitore della condotta di Abano Terme I Reparto;

5) Lorenzoni Renzo, con recapito a Padova - Via Marconi, n. 20, vincitore della condotta di Abano Terme - II Reparto;

6) De Zanche Pierluigi, con recapito a Montegrotto Terme Via Aureliana, vincitore della condotta di Montegrotto Terme;

7) Angiò Antonio, con recapito a Ospedaletto Euganeo - Via Roma Ovest n. 8, vincitore della condotta di Ospedaletto Euganeo;

8) Spadati Ermanno, con recapito ad Abano Terme - Via A. Diaz, 23, vincitore della condotta di Polverara.

Padova, addì 19 giugno 1963

Il medico provinciale: LOVINO

(7290)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 4052 e n. 4052/2 del 17 giugno 1963, coi quali venne approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1959 e vennero assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso stesso;

Vista la nota n. 969 del 19 luglio 1963, con la quale il sindaco del comune di Casalbuono comunica che la vincitrice del concorso, ostetrica Spiniello Lucia, non ha assunto servizio nei termini prescritti e pertanto deve essere dichiarata rinunziataria della sede predetta;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e che seguono nella graduatoria la ostetrica Spiniello;

Visti gli articoli 55 e 56 del decreto legge 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Spiniello Lucia è dichiarata rinunziataria al posto di ostetrica condotta del comune di Casalbuono per non aver assunto servizio nel termine assegnato.

Il sindaco del comune di Casalbuono è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 24 luglio 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(7229)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4021 in data 28 giugno 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per la copertura di numero quattro sedi di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1961;

Viste le preferenze indicate nelle domande delle candidate dichiarate idonee;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'ostetrica Zora Ferrari, terza classificata, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Montese.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio sanitario provinciale e del Comune interessato.

Art. 3.

Il sindaco del comune di Montese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 24 luglio 1963

p. *Il medico provinciale*: STERRANTINO

(7153)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2753 del 15 giugno 1963, con il quale la sig.na Pepe Giovanna è stata dichiarata, in seguito a concorso, vincitrice della condotta ostetrica del comune di Bucciaio;

Vista la lettera n. 785 in data 22 luglio 1963 con il quale il sindaco del predetto Comune comunica che la nominata sig.na Pepe non ha assunto servizio nel termine assegnatole, per cui deve essere considerata rinunciataria al posto;

Viste le domande di ammissione al concorso prodotte dalle candidate con la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Vista la graduatoria delle candidate idonee al concorso, approvata con decreto di questo Ufficio n. 788 A/G. del 13 febbraio 1963;

Visto l'atto di accettazione della condotta ostetrica di Bucciano da parte della sig.na Izzo Anna Maria nonchè il suo atto di rinuncia della condotta ostetrica di Paupisi;

Visti gli articoli 26 e 56 del Regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sig.na Izzo Anna Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Bucciano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 31 luglio 1963

Il medico provinciale: SEGRETO

(7389)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2264 del 7 marzo 1963 e n. 2541 del 13 marzo 1963;

Considerato che il dott. La Rocca Domenico vincitore della condotta medica di Drapia, ha rinunziato alla stessa;

Considerato che sono altresì rinunziatari i concorrenti collocati in graduatoria dopo il dott. La Rocca Domenico, ad eccezione del dott. Rodolico Antonino, il quale ha dichiarato di accettare la condotta di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2541 del 13 marzo 1963, il dott. Rodolico Antonino è dichiarato vincitore della condotta medica di Drapia, in sostituzione del dott. La Rocca Domenico e degli altri sanitari rinunziatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Drapia.

Catanzaro, addì 22 luglio 1963

Il medico provinciale: LANIA

(7292)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1598 del 18 maggio 1962, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio Floridia-Solarino, vacante al 30 novembre 1961;

Visti i propri decreti n. 3551 del 1° dicembre 1962 e n. 323 del 4 febbraio 1963, con i quali venne nominata la Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 3773 del 7 gennaio 1963, con il quale venne stabilita l'ammissione al concorso dei concorrenti risultati in possesso dei prescritti requisiti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice, di cui al verbale n. 2 del 25 maggio 1963;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1961:

1. Gissara Cesare punti 51,906
2. Stella Giovanni » 50,862
3. Russo Enrico » 50,156
4. Andolina Carmelo » 48,925
5. Leone Paolo » 41,112

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei comuni di Floridia e Solarino.

Siracusa, addì 24 luglio 1963

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2328 del 24 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità del concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1961;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Gissara Cesare è dichiarato vincitore del concorso in narrativa ed è assegnato alla condotta veterinaria del consorzio Floridia-Solarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei comuni di Floridia e Solarino.

Siracusa, addì 24 luglio 1963

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

(7151)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 311 del 12 gennaio 1963, con il quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. D'Aura Sebastiano punti 47,72
2. Valenti Giuseppe » 45,13

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 29 luglio 1963

Il veterinario provinciale: CARRA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 311 del 12 gennaio 1963, con il quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 5381 del 29 luglio 1963, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) D'Auria Sebastiano: Roccapalumba;
2) Valenti Giuseppe: Pollina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 29 luglio 1963

Il veterinario provinciale: CARRA

(7295)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.